



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1402

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Indice

1. DDL S. 1402 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1402	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	9
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 05/11/2019	10
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020	21
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 181 (pom.) del 01/07/2020	31
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020	33
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 202 (ant.) del 04/11/2020	36
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 18/11/2020	40

1. DDL S. 1402 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1402
XVIII Legislatura

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Titolo breve: *Omicidio nautico*

Iter

18 novembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1402

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Alberto Balboni](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Luca Ciriani](#) ([Fdi](#)), [Giovanbattista Fazzolari](#) ([Fdi](#)), [Nicola Calandrini](#) ([Fdi](#)), [Antonio Iannone](#) ([Fdi](#)), [Patrizio Giacomo La Pietra](#) ([Fdi](#)), [Achille Totaro](#) ([Fdi](#)), [Francesco Zaffini](#) ([Fdi](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 131 del 10 luglio 2019.

Classificazione TESEO

NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO , OMICIDIO

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([IV-PSI](#)) (dato conto della nomina il 5 novembre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente l'11 ottobre 2019.
Annuncio nella seduta n. 155 del 15 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici)

Nuovamente assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 18 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 277 del 25 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1402

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1402

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBONI**, **CIRIANI**, **FAZZOLARI**, **CALANDRINI**, **IANNONE**, **LA PIETRA**, **TOTARO** e **ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2019

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Onorevoli Senatori. - I recenti fatti di cronaca che purtroppo riportano le drammatiche morti causate da incidenti avvenuti in mare e in laguna riaccendono i riflettori sulla necessità di introdurre, nel codice penale, il reato di « omicidio nautico » prevedendo la medesima disciplina prevista per l'omicidio stradale.

Il disegno di legge approvato dalla Commissione giustizia del Senato, nella scorsa legislatura, prevedeva, infatti, l'introduzione dell'omicidio stradale e nautico, ricondotti sotto la medesima *ratio legis*, cioè quella di punire con maggiore forza un comportamento che fino a quel momento era sanzionato in maniera inadeguata essendo ricondotto alla fattispecie di reato colposo.

Come gli automobilisti, anche i diportisti al timone di imbarcazioni a motore che, sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, avessero causato la morte di una persona sarebbero stati puniti con pene sensibilmente maggiori a quelle previste per l'omicidio colposo.

Purtroppo si scelse di stralciare la parte relativa alla nautica perché si ritenne più opportuno inserirla in una imminente riordino del codice della nautica da diporto che poi non vide luce.

Con il presente disegno di legge si intende colmare una vera e propria lacuna normativa, inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo, inaccettabile ancor di più ove si pensi che la medesima persona, responsabile della morte di un'altra, alla guida di un'automobile rischierebbe fino a diciott'anni mentre alla guida di un'imbarcazione può cavarsela con appena sei mesi.

In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa.

Si propone, dunque, di estendere la disciplina delle norme penali previste per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 589-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, dopo le parole: « Omicidio stradale » sono aggiunte le seguenti: « e nautico »;
- b) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;
- c) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

d) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

e) al sesto comma:

1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;

2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;

3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. All'articolo 590-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « Lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche »;

b) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;

c) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

d) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

e) al sesto comma:

1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;

2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;

3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione ».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche »

Art. 2.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*), dopo le parole: « delitto di omicidio colposo stradale » sono inserite le seguenti: « o nautico »;

b) all'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), dopo le parole: « delitto di lesioni colpose stradali » sono aggiunte le seguenti: « o nautiche ».

c) all'articolo 550, comma 2, lettera *e-bis*), dopo le parole: « lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1402
XVIII Legislatura

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Titolo breve: *Omicidio nautico*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 124 \(pom.\)](#)

5 novembre 2019

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 174 \(ant.\)](#)

11 giugno 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 181 \(pom.\)](#)

1 luglio 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 201 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 202 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

[N. 206 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1438, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1516 e 1555 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1555 che mira ad apportare modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

Il disegno di legge consta di 8 articoli.

L'articolo 1 aumenta di un giorno, dai due attualmente previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, l'impegno settimanale dei magistrati onorari nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal citato decreto.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la riscrittura dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Attualmente il coordinamento dell'ufficio spetta al presidente del tribunale mentre il disegno di legge in esame, ripristinando la disciplina previgente alla riforma del 2017, attribuisce i compiti di coordinamento al giudice di pace più anziano. Il comma 2 dell'articolo 2, in conseguenza della modifica apportata dal comma 1, oltre a sopprimere la previsione di delega, contenuta nella legge n. 57 del 2016 - che prevedeva il potere di coordinamento del presidente di tribunale nei confronti dei giudici onorari - dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della suindicata legge delega che prevedeva norme in materia di coordinamento dell'ufficio del giudice di

pace.

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 116 del 2017 modificandone l'articolo 18, che disciplina la durata dell'incarico di magistrato onorario. In particolare il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 18, che prevede la cessazione dell'incarico in ogni caso a sessantacinque anni di età: esso eleva a sessantotto anni questo limite. E' opportuno ricordare che prima della riforma il limite di età per la magistratura onoraria era di settantacinque anni.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 116 del 2017, aumentando il novero dei provvedimenti disciplinari che possono essere comminati nei confronti dei magistrati onorari. A quelli previsti a legislazione vigente - decadenza, dispensa e revoca - sono aggiunti: l'ammonimento, la censura e la sospensione. La disposizione reca poi, conseguentemente alla introduzione delle nuove sanzioni disciplinari, modifiche anche al procedimento da seguire per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

L'articolo 5 modifica in più punti l'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Il disegno di legge eleva sia l'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie -a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali- sia l'indennità di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi, individuata in una misura percentuale del 30 per cento, del 40 per cento ovvero del 50 per cento dell'indennità fissa a seconda che siano stati conseguiti gli obiettivi, di modesto superamento degli stessi, ovvero di notevole superamento.

L'articolo 6, al comma 1, modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 116, relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari. Nello specifico si interviene sul comma 2, relativo alla gravidanza, prevedendo un diritto all'indennità, nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente alla data del parto e ai quattro mesi successivi. Il comma 3 prevede un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Viene disposto che il Ministero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento pari a 32 punti percentuali, di cui 8.20 a carico del contribuente. In relazione alla modifica prevista al comma 4 viene estesa anche agli iscritti agli albi forensi, che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, l'applicazione delle disposizioni previdenziali testé illustrate. Il comma 2 dell'articolo 6 dispone l'abrogazione dell'articolo 26, il quale apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.

L'articolo 7 reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio. La disposizione interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando il limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario a 72 anni. Inoltre, si prevede l'abrogazione dei commi da 9 a 11, i quali disciplinano norme relative ai magistrati onorari al quarto mandato. In ultimo, viene modificato l'articolo 31, inerente le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, aumentandone in maniera considerevole l'importo.

Infine, l'articolo 8 interviene sul comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevedendo, su richiesta degli enti locali, la riapertura di quegli uffici del giudice di pace soppressi dal decreto legislativo n. 156 del 2012 (c.d. riforma della geografia giudiziaria). Viene specificato che saranno totalmente a carico degli enti locali le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, unitamente ai costi del personale amministrativo.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) illustra poi il disegno di legge n. 1516 che reca una riforma più ampia della disciplina relativa alla magistratura onoraria. Esso, nel merito, si compone di 26 articoli.

L'articolo 1 riproduce il contenuto dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1555, già illustrato.

L'articolo 2 interviene, da un lato, sul decreto del Ministro della giustizia del 22 febbraio 2018 (Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari) riducendo la dotazione organica dei magistrati onorari (che passa da 6.000 a 4.000 unità) e dei viceprocuratori onorari (che passa da 2000 alla metà) e, dall'altro, sull'articolo 3 del decreto legislativo

n. 116 del 2017 in materia di dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e di pianta organica dell'ufficio del giudice di pace. Il disegno di legge integra la suddetta disposizione prevedendo che in nessun caso le variazioni delle piante organiche che comportino esuberi per determinati uffici possano determinare la decadenza dei magistrati onorari.

L'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione di alcune delle cause incompatibilità dei magistrati onorari, previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

L'articolo 4 modifica il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116. Questa disposizione nella sua formulazione vigente riconosce al presidente del tribunale la facoltà di attribuire ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni trimestrali per l'esame delle questioni giuridiche rilevanti. Il disegno di legge interviene sulla disposizione, circoscrivendo i compiti dei giudici professionali, i quali devono unicamente vigilare affinché i giudici onorari di pace siano chiamati a partecipare alle riunioni trimestrali su ricordate.

L'articolo 5 interviene poi sulla disciplina relativa alla destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo, rafforzando sostanzialmente il ruolo dei magistrati onorari che operano in esso. E' importante segnalare l'attribuzione al giudice onorario di pace inserito nell'ufficio per il processo del compito di coordinamento in ausilio al giudice professionale degli stagisti e dei tirocinanti.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 116, in materia di assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali.

Oltre a prevedere che la disciplina in questione trovi applicazione solo con riguardo ai magistrati "nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", è disposta l'abrogazione del numero 1) della lettera b) del comma 6 dell'articolo 11, il quale prevede che non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace per il settore penale i procedimenti diversi da quelli previsti dall'[articolo 550 del codice di procedura penale](#) (casi di citazione diretta a giudizio).

Gli articoli 7 e 8 escludono l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 116, in materia di destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, ai giudici onorari in servizio.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 116, il quale prevede che, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Tale disposizione precisa - nella sua formulazione vigente - che l'applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno e che ogni ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non possa essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Il disegno di legge facendo salva la durata massima di un anno, rinnovabile di un altro anno, prevede che una ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace possa essere rinnovata per uguali periodi di un anno.

L'articolo 10 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo del 2017 sulle funzioni e compiti dei vice procuratori onorari, prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria.

L'articolo 11, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo n. 116, prevede che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario anche nelle udienze civili nelle quali è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero.

La disposizione successiva (articolo 12) interviene sul comma 9 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 116. Questa norma, a legislazione vigente, stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura deliberi sulla domanda di conferma, acquisito il giudizio di idoneità della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. Il disegno di legge precisa che, nel caso di parere negativo

del capo dell'ufficio, il Consiglio superiore della magistratura deve audire il magistrato onorario. L'articolo 13 introduce nel decreto legislativo del 2017 un nuovo Capo, il Capo V-*bis*, rubricato dei trasferimenti ad altro ufficio e composto dal solo articolo 18-*bis*. Nel merito la nuova disposizione prevede che i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio.

Gli articoli 14 e 15 ridelineano la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, con previsioni sostanzialmente analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 1555. Il disegno di legge detta anche puntuali norme relative al procedimento disciplinare.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di indennità spettante ai magistrati onorari. Il disegno di legge oltre a sopprimere la parte variabile di risultato della indennità spettante ai magistrati, ne raddoppia l'ammontare (dagli attuali circa 16 mila euro comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a 33 mila rivalutabili e al netto degli oneri suddetti).

L'articolo successivo (articolo 17) interviene sulla normativa a tutela della gravidanza, malattia e infortunio riconoscendo, fra le altre, ai magistrati onorari (sia in caso di malattia/infortunio sia in caso di gravidanza) il diritto al percepimento della indennità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, come modificato dall'articolo 16 del disegno di legge.

Ulteriori puntuali disposizioni in materia di tutela della maternità e di trattamento previdenziale e pensionistico dei magistrati onorari sono poi dettate dall'articolo 18 del disegno di legge, il quale introduce sei nuovi articoli nel decreto legislativo n. 116. Le nuove disposizioni - oltre ad estendere alle donne magistrati onorari la disciplina generale contemplata dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - recano norme in materia di trattamento previdenziale, disciplinando non solo i profili relativi alla contribuzione e ai versamenti e alla quantificazione dei trattamenti pensionistici, ma anche le ipotesi di iscrizione tardiva e di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 116 recante modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi. Fra le varie modifiche si segnala l'introduzione di un nuovo comma, che prevede che alle indennità, corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

L'articolo 20 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 relativo alla durata in carico dei magistrati onorari in servizio. Esso, oltre a prevedere espressamente la facoltà di revoca dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla scadenza del primo quadriennio da parte del Consiglio superiore della magistratura, riscrive il comma 2 dell'articolo 29. In base al nuovo comma 2 i magistrati onorari in servizio che, al termine del terzo quadriennio, non abbiano raggiunto l'età pensionabile in quanto iscritti alla Cassa di previdenza forense o alla gestione separata INPS, sono prorogati nelle funzioni fino al raggiungimento del limite di età che consenta il percepimento di detta pensione.

L'articolo 21 modifica la disciplina dettata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 116, in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio. Come si evidenzia anche nella relazione, secondo cui occorre "garantire la salvaguardia delle professionalità acquisite a seguito di ingenti investimenti dello Stato, e tutelare, nello stesso tempo, le legittime aspettative dei magistrati in servizio", l'articolo in commento prevede in primo luogo che i giudici onorari di pace assegnati alle sezioni penali dei tribunali rimangono applicati presso il tribunale anche dopo il 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dell'incarico. In secondo luogo, si prevede, con riguardo all'ufficio del processo, che i magistrati onorari in servizio vi possano essere assegnati dal presidente del tribunale unicamente a domanda

dell'interessato e che tale assegnazione non comporti alcuna riduzione nella retribuzione, né negli impegni.

L'articolo 22 interviene sull'articolo 31 del decreto legislativo del 2017, in materia di indennità spettante ai magistrati onorari in servizio. Di rilievo è la riscrittura del comma 2 della disposizione, con il quale si prevede che i magistrati onorari in servizio possono avvalersi nei quadrienni successivi alla scadenza dell'incarico di una serie di opzioni. La disposizione, in particolare prevede la possibilità per i magistrati onorari in servizio di esercitare l'opzione di dedicare a questa attività un impegno ridotto (tre impegni pari ad una udienza a settimana e due udienze straordinarie al mese), cinque impegni (pari a due udienze a settimana) ed il tempo pieno pari a sei impegni (pari a due udienze a settimana e due udienze straordinarie), con conseguente aumento *pro rata temporis* della retribuzione. L'articolo 23 modificando l'articolo 33 del decreto legislativo del 2017 prevede che la disciplina da esso dettata relativa alle abrogazioni trovi applicazione a decorrere dal "quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

L'articolo 24 inserisce nel decreto legislativo n. 116 il nuovo articolo 33-*bis*, recante una serie di modifiche ad altre disposizioni normative. Gli ultimi due articoli del disegno di legge (articoli 25 e 26) intervengono, infine, rispettivamente sull'articolo 34, relativo al monitoraggio sull'attuazione della riforma, e 35, recante disposizioni finali, del decreto legislativo n. 116.

Tra i disegni di legge proposti ricorrono alcune questioni comuni, ma anche altre assai divergenti, meritevoli di riflessione; di sicuro la tematica dei magistrati in servizio ha ricevuto attenzione centrale nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, di cui sarebbe opportuno tener conto. L'assenza di un reale avvio dell'ufficio del processo richiederebbe poi un intervento, anche legislativo, tale da corredare di funzioni l'apparato organizzativo oggetto dei disegni di legge in esame.

Seguono brevi interventi dei senatori [CUCCA](#) (*IV-PSI*), Maria Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*), [MIRABELLI](#) (*PD*) e [CALIENDO](#) (*FI-BP*) (in ordine all'opportunità di svolgere audizioni, all'imminente assegnazione dell'ulteriore disegno di legge n. 1582 ed alla necessità di conoscere l'impatto della normativa del 2017), cui replicano la relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ed il presidente [OSTELLARI](#), il quale invita i Gruppi a segnalare alla Presidenza le associazioni di categoria meritevoli di audizione entro le ore 10 di giovedì prossimo.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che la sessione di bilancio non consentirà l'esame di provvedimenti comportanti oneri, si riserva di dedicare il periodo allo svolgimento delle predette audizioni, che potranno anche contemplare la partecipazione di magistrati appartenenti a sedi giudiziarie selezionate in base ad una campionatura dimensionale, secondo quanto affacciato nella proposta del senatore Caliendo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Esame e rinvio)

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.

Come si precisa nella relazione, esso "è finalizzato ad evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano produrre sanzioni o danni per i clienti stessi".

Nel merito la proposta si compone di 11 articoli. L'articolo 1 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di

cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine; ciò quando esso è stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. L'articolo 2 reca con sé invece la definizione di libero professionista, di infortunio, di malattia, di grave malattia, di cura domiciliare, di intervento chirurgico.

L'articolo 3 prevede che la sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 4 prevede invece che alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista: in tale caso i termini relativi sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di sua conclusione, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data della sua interruzione, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

L'articolo 5 prevede che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

L'articolo 7 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore: della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo; della persona fisica che svolge attività d'impresa; della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario; della società in nome collettivo qualora

il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore; della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.

Per i soggetti di cui al comma 1 i termini sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

L'articolo 8 prevede che sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

L'articolo 9 prevede che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.

L'articolo 10 prevede che chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Dopo un intervento del senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), primo firmatario del provvedimento, svolgono alcune considerazioni i senatori [CALIENDO](#) (*FI-BP*) e [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), rispettivamente in ordine alla ricaduta della proposta sui termini processuali ed alla necessità di prevenire abusi della certificazione medica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(835\) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria](#)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore [LOMUTI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.10, testé presentato ed il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Intervengono i senatori [CALIENDO](#) (*FI-BP*) (che ne evidenzia l'assenza di equilibrio tra gli interessi giuridici in gioco), [MIRABELLI](#) (*PD*) (che sottolinea l'esigenza di evitare richieste risarcitorie di tipo intimidatorio nei confronti dei giornalisti), [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) (secondo cui nel testo proposto mancano i requisiti per applicare l'istituto dei danni punitivi), [BALBONI](#) (*FdI*) (secondo cui il vigente primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è sufficiente a disciplinare la materia), [CUCCA](#) (*IV-PSI*) (che ricorda il ritiro dei propri emendamenti 1.1 e 1.4), [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) (secondo cui l'articolo 96 citato reca già norme speciali, alle quali l'emendamento proposto si aggiunge con un'ulteriore specificazione, volta ad affrontare il problema della malafede di coloro che intendono ledere il diritto tutelato dall'articolo 21 della Costituzione mediante richieste intimidatorie) e Alessandra [RICCARDI](#) (*M5S*) (che difende la scelta di aggiungere una disciplina speciale alle altre, già esistenti nell'articolo 96, volte a sanzionare l'abuso del diritto di azione).

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, annuncia che il termine per subemendare l'emendamento 1.10 è fissato a lunedì 11 novembre alle ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che, stante la parziale sovrapposizione dell'emendamento 1.10 (testé proposto al precedente punto dell'ordine del giorno) con l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, il seguito dell'esame, già sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso, è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
(Discussione e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo. Nella passata legislatura la legge n. 41 del 2016, con la quale sono stati introdotti i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, già vide affacciata la questione: il testo originariamente licenziato dalla Commissione giustizia del Senato prevedeva l'introduzione di un unico reato di omicidio stradale e nautico. La parte relativa alla nautica fu stralciata nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto, in quell'occasione si ritenne più opportuno inserirla nell'ambito del riordino del codice della nautica da diporto, in relazione al quale era in corso di esame parlamentare un apposito disegno di legge.

Nel merito l'Atto Senato n. 1402 si compone di due articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 589-*bis* del codice penale, estendendo la disciplina ivi contemplata, con riguardo al reato di omicidio stradale, anche all'omicidio nautico. Il nuovo reato sanziona con la pena della reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione marittima e interna. Un significativo aumento di pena (da otto a dodici anni) è previsto per le ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto che si sia posto alla guida di un veicolo o di una imbarcazione a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. E' punito invece con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio colposo commesso dai conducenti di veicoli a motore o di imbarcazioni in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro. Un ulteriore aggravamento di pena è, infine, previsto per le "irregolarità" del veicolo o della imbarcazione ovvero del conducente degli stessi, che sia sprovvisto di valida patente di guida o nautica.

Il comma 2 dell'articolo 1 si propone di estendere all'omicidio nautico anche la disciplina prevista dall'articolo 589-*ter* del codice penale. Questo articolo, attualmente rubricato "Fuga del conducente in caso di omicidio stradale" (il disegno di legge propone di inserire il riferimento all'omicidio nautico proprio nella rubrica) prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi ed una pena minima comunque non inferiore a cinque anni, per il conducente responsabile che si sia dato alla fuga.

Il comma 3 dell'articolo 1 estende anche alle lesioni personali provocate dai conducenti di imbarcazioni la disciplina prevista dall'articolo 590-*bis* del codice penale. Il nuovo delitto di lesioni personali stradali e nautiche sanziona con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e da uno a tre

anni, rispettivamente, le lesioni gravi e gravissime cagionate per colpa da qualunque conducente di veicolo o di imbarcazione con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione marittima e interna. Anche per il reato di lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime sono previste le medesime circostanze aggravanti introdotte per l'omicidio stradale e nautico: si prevede in particolare la pena della reclusione da tre a cinque anni e da quattro a sette anni, rispettivamente, per le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un'imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; sono punite invece con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni, rispettivamente, le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un'imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Il comma 4 estende anche alle lesioni personali nautiche l'ambito di applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 590-ter c.p., prevista nel caso in cui il conducente del veicolo o della imbarcazione si dia alla fuga. L'articolo 2 reca modifiche al codice di procedura penale. In primo luogo la lettera a) del comma 1 interviene sulla lettera m-*quater* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di rito, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza non solo nel caso di delitto di omicidio stradale, ma anche nel caso di omicidio nautico. La lettera b) del comma 1 interviene sulla lettera m-*quinquies* dell'articolo 381 c.p.p. prevedendo, anche per il delitto di lesioni colpose nautiche gravi o gravissime, l'arresto facoltativo in flagranza. Infine la lettera c) del comma 1 inserisce il riferimento alle lesioni nautiche anche nell'articolo 550 c.p.p. (Casi di citazione diretta a giudizio).

Dopo interventi dei senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) e [CALIENDO](#) (FI-BP), che esprimono dubbi che discendono dalla cattiva tecnica redazionale della norma sull'omicidio stradale, da cui il presente disegno di legge attinge, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [URRARO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: esso è stato modificato dalla Camera dei deputati, con l'integrazione: "e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica", a seguito della introduzione di un novello articolo 4-*bis*.

Per quanto riguarda i profili di competenza, evidenzia che, nell'articolo 1, i commi da 9 a 11-*bis* recano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge.

Più nel dettaglio il comma 11, modificato dalla Camera dei deputati, punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni coloro che operano allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento, procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ovvero dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi, o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico. La condotta sanzionata colpisce coloro che forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; sanzionati sono anche coloro che omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

All'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono scaglionate in relazione alla gravità della condotta, secondo quanto previsto dal comma 9.

Ai sensi del comma 10 - come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - l'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici in assenza della comunicazione o del superamento dei test di *hardware* e *software* o in violazione delle condizioni previste, comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione. Il comma 12 individua le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

La autorità competenti vengono individuate: nella Presidenza del Consiglio dei ministri, per le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale; nel Ministero dello sviluppo economico, per gli operatori nazionali privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale. La Presidenza del Consiglio e il MISE sono dunque le autorità chiamate a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti e ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applica il procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.

Allo stato attuale non è possibile circoscrivere il campo delle amministrazioni pubbliche che potranno essere sanzionate dalla Presidenza del Consiglio e chiamate al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie: a ciò provvederà il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che delinea il perimetro dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina sulla sicurezza nazionale cibernetica; tra tali soggetti potrebbero ad esempio essere ricompresi i ministeri o le regioni e province autonome. Le amministrazioni pubbliche sanzionate potranno opporsi quindi all'ordinanza-ingiunzione di pagamento davanti al giudice ordinario.

Il comma 14 specifica che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale possono incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Si tratta di violazioni che determinano infatti a carico del datore di lavoro una responsabilità amministrativa per il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,00.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [835](#)

Art. 1

1.10

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a

favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria."»

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
174ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non ha raggiunto l'unanimità

Stante l'assenza di unanimità riscontrata nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi nella seduta del 3 giugno 2020, il **PRESIDENTE** propone alla Commissione che i lavori delle prossime due settimane di giugno siano svolti, esaminando - oltre ai disegni di legge nn. 812 (diffamazione) e 1786 (decreto-legge scarcerazioni e sospensioni di termini processuali), ove non terminati in settimana - i seguenti disegni di legge: nn. 1438, 1516, 1555, 1582 e 1714, in materia di riforma della magistratura onoraria; n. 1662, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; nn. 1293 e 167, in materia di assegno divorzile; nn. 1686 e 1699 recanti norme sull'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»; n. 1560, recante norme sull'introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria; n. 1402, relativo all'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche; n. 1709, recante modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, recanti norme per la tutela degli animali; nonché l'Atto del Governo n. 175 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza").

Dopo che il senatore **GIARRUSSO** (*Misto*) ha chiesto di poter inserire nel calendario dei lavori il suo disegno di legge relativo all'introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale, il **PRESIDENTE** integra la sua proposta con il disegno di legge n. **534**, in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali.

La proposta di calendario del Presidente, così integrata, è messa ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

- e petizione n. 590 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

I RELATORI richiedono una riformulazione alla prima firmataria dell'ordine del giorno G/1786/1/2.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) accetta la riformulazione (il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto) ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

Anche l'ordine del giorno G/1786/2/2 riceve il parere favorevole dei Relatori ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto come raccomandazione dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.3, accogliendo invece l'emendamento 2.4.

I proponenti accolgono l'invito del Relatore, espresso in sede di parere, e riformulano i rispettivi emendamenti 2.5 e 2.6 in formulazioni (pubblicate in allegato) che riproducono il contenuto dell'emendamento 2.14.

La Commissione, con unica votazione, conviene sugli emendamenti 2.5 testo 2, 2.6 testo 2 e 2.14, di contenuto identico.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a firma del senatore Balboni (2.8) ed annuncia il proprio voto favorevole; contestualmente preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.9 che, a suo dire, sarebbe incostituzionale.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ritira l'emendamento 2.7 e conferma la sua intenzione di mantenere l'emendamento 2.8, argomentandone le ragioni.

I senatori [GIARRUSSO](#) (Misto) e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) aggiungono la firma all'emendamento del senatore Balboni (nel secondo caso a nome di tutti i senatori del gruppo del senatore Pillon, che annuncia voto favorevole).

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) avanza critiche sulla previsione relativa all'innalzamento dell'età

limite per la detenzione domiciliare, fondata sul dato puramente statistico dell'allungamento della vita media, ricordando come la prospettiva di vita varia da individuo a individuo in base a condizioni economiche, lavorative, sociali; pertanto non è possibile operare una valutazione generale ed astratta, che porterebbe all'effetto paradossale secondo cui chi ha maggiori prospettive di vita non potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) esprime perplessità sull'emendamento a firma del senatore Balboni, soprattutto in merito all'opportunità di mettere in discussione in un momento emergenziale, quale è quello attuale, una revisione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975: preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione dei senatori Caliendo e Grasso e ritiene inopportuno intervenire in questo momento emergenziale in una materia tanto delicata quale l'ordinamento penitenziario; pertanto invita il collega al ritiro dell'emendamento.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) preannuncia voto favorevole all'emendamento 2.8, stante la necessità di rivedere la disciplina sull'ordinamento penitenziario; non condivide il riferimento del senatore Grasso all'inopportunità del momento, ritenendo invece che bisogna cogliere l'occasione, offerta proprio dall'attuale emergenza sanitaria, per una generale revisione della legge sull'ordinamento penitenziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento anche perché ritiene che non vi siano i rischi paventati di pregiudicare diritti garantiti dalla Costituzione: il proposto allungamento a 75 anni del limite di età, per la concessione della detenzione domiciliare, escluderebbe comunque le ipotesi in cui il detenuto presenti qualche forma di morbilità.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.8.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.9.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) critica la proposta contenuta nell'emendamento 2.9 e ricorda come la Corte costituzionale si sia recentemente schierata più volte contro ogni forma di automatismo sanzionatorio, anche in ambito penitenziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) replica ricordando che già attualmente la legge sull'ordinamento penitenziario, vigente dal 1975, prevede reclusioni che escludono automaticamente la possibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, per esempio nei confronti del delinquente abituale.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.9.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.10, che consentirà di rimediare al problema della scarcerazione dei boss mafiosi verificatesi nel corso dell'emergenza sanitaria; tuttavia ritiene che, se si continua a prevedere che i pareri delle autorità competenti non vengano resi vincolanti, si vanificherà qualsiasi sforzo di rimediare ai danni provocati dall'avvenuta scarcerazione di pericolosi boss mafiosi: il testo propone quindi, coerentemente, di rendere vincolanti i pareri o, in subordine, che si allunghi il tempo a disposizione affinché i pareri medesimi vengano resi.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'emendamento 2.10 ed aggiunge la propria firma.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) si sofferma sulla valenza che avrebbero tali pareri. Essi non sarebbero da considerare vincolanti dal momento che, ove non vengano resi nel termine stringenti di

ventiquattr'ore, se ne potrà prescindere; ritiene che proprio questa natura non vincolante sia alla base del corto-circuito giudiziario che ha consentito la scarcerazione di pericolosi boss mafiosi. Condivide pertanto l'emendamento e lo sottoscrive, dichiarando voto favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.10.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore [BALBONI](#) (*FdI*), la Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.12. Analogo esito registra l'emendamento 2.13.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene annunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 2.15: ricorda di aver così inteso richiedere di abrogare la norma introdotta dal decreto cosiddetto "Cura Italia" in materia di residuo di pena da espriare ed espone rapidamente le ragioni a sostegno del proprio emendamento abrogativo. Giudica assolutamente legittima la sospensione del trattamento carcerario in presenza di una malattia; tuttavia è meno condivisibile l'ipotesi della sospensione del trattamento carcerario collegata al semplice pericolo di malattia.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.15.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) in merito all'emendamento 2.0.1/1 chiede al Governo se sia possibile rivedere il parere negativo già espresso, ricordando l'importanza del diritto di difesa quale garanzia costituzionale; in mancanza di una revisione del parere negativo, preannuncia la propria astensione sugli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) controbatte evidenziando come non vi sia affatto, nel testo, una lesione del diritto di difesa, che viene comunque garantito dall'accesso ai documenti da parte dei legali delle parti. Precisa quindi i termini della questione, in merito alla natura giuridica dei pareri.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.0.1/1.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), poiché i tre subemendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 e 2.0.1/5 sono di contenuto analogo, ne propone una riformulazione che sintetizzi gli aspetti essenziali.

Intervengono poi i senatori [GIARRUSSO](#) (*Misto*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e nuovamente il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), al fine di chiarire i termini della proposta: su di essa il presidente [OSTELLARI](#) dissente, preferendo il riferimento ad una sede giudiziaria riconducibile al magistrato che ha svolto il processo e che, in virtù di questo, radica la competenza anche in sede di esecuzione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1/2 della senatrice D'Angelo. Su tale emendamento, nella sua versione iniziale che non recepisce i suggerimenti del Relatore, convergono le versioni degli emendamenti 2.0.1/4 e 2.0.1/5, all'uopo riformulati in un testo 2 (e pubblicati in allegato).

Gli emendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 testo 2 e 2.0.1/5 testo 2, con unica votazione, sono accolti dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento a firma il senatore Caliendo (2.0.1/7), su cui dichiara voto favorevole il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*): egli ribadisce l'importanza del diritto di difesa per consentire la conoscenza di documenti al difensore del condannato, evitando il rischio che, altrimenti, il magistrato di sorveglianza decida senza contraddittorio.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/7 e 2.0.1/8.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiarire il significato del proprio sostegno all'emendamento 2.0.1/10/1 e per preannunciare il proprio voto favorevole.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) manifesta vive perplessità in merito al fondamento dell'emendamento 2.0.1/10; il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ne difende il contenuto, ricordando che le magistrature di sorveglianza spoletina e sassarese hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma, esprimendo dubbi che solo con questo emendamento vengono affrontati e risolti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene e, nel dichiarare voto favorevole al proprio subemendamento 2.0.1/10/1, chiarisce quella che a suo modo di vedere è la natura del termine entro il quale deve essere reso l'intervento.

Interviene la senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*), a difesa della ragionevolezza della proposta contenuta nell'emendamento 2.0.1/10, su cui dichiara voto favorevole del suo gruppo.

Dopo che il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) ha avanzato richieste di chiarimento, il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) ipotizza una modifica rispetto all'emendamento dei relatori, che sarebbe accettabile solo se la sanzione, per la mancata pronuncia, fosse la conferma del provvedimento già emesso, e non la sua decadenza.

Il sottosegretario GIORGIS, nel tentativo di apportare al dibattito le ulteriori chiarificazioni richieste, giustifica la scelta dei Relatori (che merita il parere pienamente favorevole del Governo) alla luce del possibile contenzioso e della necessità di prevenirlo aderendo alle istanze - evidenziate anche dalla senatrice Rossomando - a tutela del diritto di difesa.

La seduta sospesa alle 13. 15 riprende alle 13.45

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene, nel tentativo di fare chiarezza sulla questione, piuttosto controversa, dell'interpretazione dell'emendamento in esame: ribadisce che le ragioni espresse dal Governo non sono tali da far recedere il suo Gruppo dal voto favorevole al subemendamento 2.0.1/10/1.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) interviene nel dibattito criticando aspramente le ragioni espresse dal Governo a giustificazione dell'emendamento dei Relatori e mettendone in risalto le contraddizioni logiche: esse, a suo avviso, disarmerebbero una parte rispetto all'altra.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1/10/1 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che poi approva, con separata votazione, il subemendamento 2.0.1/10.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia che non parteciperà al voto sui prossimi emendamenti relativi all'articolo 2, per protestare per le violazioni del diritto di difesa inferte dal testo approvato: il Governo non ha inteso dialogare con l'opposizione e questo grave *vulnus* va stigmatizzato con forza.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/11 e 2.0.1/12.

Stante la trasformazione del subemendamento 2.0.1/13 nell'ordine del giorno n. 3, il relatore

[MIRABELLI](#) (PD) esprime parere favorevole ed il sottosegretario Giorgis preannuncia il suo accoglimento da parte del Governo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 2.0.1, nel testo emendato.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 2.0.12, mentre respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (Misto), in merito all'emendamento 2.0.11 (testo 2) relativo alla corrispondenza telefonica per i soggetti sottoposti al regime carcerario ad alta sicurezza, esprime perplessità ed invita i proponenti al ritiro; manifesta anzi sorpresa per il fatto che alcuni esponenti, del gruppo al quale egli stesso fino a poco fa apparteneva, convergano ora su posizioni di fatto tese a smantellare il regime carcerario duro.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) interviene invece a difesa dell'emendamento, ricordando come miri a consentire i colloqui telefonici solo in casi eccezionali: per esempio, con i figli minori o prossimi congiunti ricoverati in ospedale o gravemente malati.

La relatrice [PIARULLI](#) (M5S) ribadisce come la revisione della disciplina sui colloqui telefonici mira solo a rendere più umano il trattamento sanzionatorio, senza smantellare le esigenze di difesa sociale che sono sottese alla normativa.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) ritiene che si tratti di una modifica ordinamentale introdotta in occasione di un'emergenza sanitaria e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole anche se ritiene che, così come formulato, l'emendamento possa ingenerare pericolosi equivoci interpretativi; invita pertanto il relatore a riformularlo in termini più chiari e che non si prestino dubbi interpretativi.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) riformula l'emendamento in un nuovo testo (pubblicato in allegato): tale emendamento 2.0.11 testo 3, posto ai voti, è accolto.

Non facendosi osservazioni, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.1.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) (che ricorda che nel corso delle audizioni la componente dell'Avvocatura associata ha insistito molto sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere), l'emendamento 3.8 - sul quale si erano espressi in senso contrario Relatori e Governo - è accantonato, dopo un intervento del senatore [CUCCA](#) (IV-PSI).

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.4, mentre accoglie all'unanimità 3.3.

Il presidente [OSTELLARI](#) riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2 (pubblicato in allegato) che, conseguentemente alla proposta contenuta nel testo iniziale, adegua la restante parte dell'articolo mediante la soppressione della lettera i) del comma 1.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) propone una riformulazione ulteriore di tale emendamento e dell'emendamento 3.36, parzialmente analogo, del senatore Balboni.

Si conviene di accantonare i due emendamenti.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) propone ai firmatari degli emendamenti 3.9 e 3.12 di convergere su una riformulazione dell'emendamento 3.10 da lui stesso proposta. Anche l'emendamento 3.29 si presterebbe ad una riformulazione.

Con il consenso dei firmatari (la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) ritira anche l'emendamento 3.9) e con il parere favorevole del sottosegretario GIORGIS, tali emendamenti 3.10 testo 2 e 3.12 testo 2, di contenuto identico (il cui testo è pubblicato in allegato), sono accolti dalla Commissione in unica votazione.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 3.6. Indi il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) trasforma in ordine del giorno il proprio emendamento 3.13, sul quale il RELATORE si dichiara favorevole. Dissente il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S).

Il sottosegretario GIORGIS preannuncia l'accoglimento del Governo sull'ordine del giorno G/71786/4/2 (il cui testo è pubblicato in allegato), laddove riproposto in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'emendamento 3.7, sul quale la senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) preannuncia il proprio voto favorevole.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.7.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento 3.15, nonostante la richiesta del senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) di ridurne il contenuto al solo capoverso 7-bis. Tuttavia, stante la proposta di riformularlo in modo tale che possa trovare un più ampio consenso anche nella maggioranza, il proponente non si oppone ad un accantonamento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.16 è respinto dalla Commissione, la quale approva poi, con separata votazione, l'emendamento 3.18, sul quale avevano espresso parere favorevole RELATORI e GOVERNO. Analogo parere era stato espresso sugli emendamenti, conseguentemente assorbiti, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

La seduta sospesa, alle ore 13,15, riprende alle ore 13,45.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, si passa poi alla votazione degli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) difende brevemente l'emendamento a sua firma ed invita la maggioranza ad una più ampia riflessione sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere. Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) replica ritenendo infondate le preoccupazioni del senatore Pillon, dal

momento che la norma prevede la possibilità di ricorrere al processo telematico da remoto solo ove sussista l'accordo di entrambe le parti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole paventando comunque il rischio che, lasciando il testo del Governo intatto, gli avvocati siano indotti ad accettare - magari malvolentieri - lo svolgimento del processo da remoto su pressione del collegio giudicante.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) reputa infondati i timori del senatore Balboni: ritiene infatti che l'avvocato, che non ne sia convinto, non darebbe mai il suo consenso allo svolgimento del processo da remoto.

La Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26, di contenuto identico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1786](#)

G/1786/1/2 (testo 2)

[D'Angelo](#), [Lomuti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

G/1786/4/2

[Pillon](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

Art. 2

2.5 (testo 2)

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.6 (testo 2)

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.0.1/4 (testo 2)

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.1/5 (testo 2)

[Grasso](#)

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.11 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia."

Art. 3

3.5 (testo 2)

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Consequentemente sopprimere la lettera i).

3.10 (testo 2)

[Valente](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

3.12 (testo 2)

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 181 (pom.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
181ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)
indi del Vice Presidente
[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1402\) BALBONI ed altri.](#) - *Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 5 novembre 2019.

Si apre la discussione generale, nella quale interviene per primo il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), che difende il contenuto del suo disegno di legge: rispetto alla circolazione stradale la nautica registra situazioni di maggiore pericolo, visto che fino a 40 cavalli si può navigare senza patente nautica, il che equivale ad esentare da seri controlli preventivi una platea di automezzi assai vasta; l'omicidio stradale, per circostanze analoghe, scatta ad un livello di potenza degli autoveicoli assai più basso, per cui la lacuna denunciata va al più presto colmata.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) giudica un errore già l'approvazione, nella scorsa legislatura, della norma incriminatrice per l'omicidio stradale, almeno nella forma che il legislatore ritenne di darle; concorda il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), secondo cui l'arresto in quella disciplina rischia di confliggere con l'obbligo giuridico di prestare soccorso.

Replica agli intervenuti il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), che rammenta le vicende che diedero luogo alla travagliata storia parlamentare della legge sull'omicidio stradale: l'esclusione della materia nautica derivò dal sospetto, che fu affacciato da alcuni uffici legislativi ministeriali, in ordine alla compatibilità della nuova disciplina con il codice della navigazione. Ciò nondimeno la trattazione del presente provvedimento può stimolare un approfondimento in materia, per cui non si oppone ad una

fissazione del termine per gli emendamenti idonea a conseguire una pronuncia della Commissione prima della pausa estiva.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 12 di venerdì 10 luglio 2020.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questioni di competenza sul disegno di legge n. 1597 assegnato ad altra Commissione

La senatrice [VALENTE](#) (PD) contesta l'assegnazione alla Commissione 11a del disegno di legge n. 1597, che potrebbe utilmente rientrare nella competenza primaria della Commissione giustizia.

Su invito delle senatrici [MODENA](#) (FIBP-UDC), [D'ANGELO](#) (M5S) e [PIARULLI](#) (M5S) (che preannuncia anche la richiesta di aggiunta di firma), nonché del senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), la senatrice [VALENTE](#) (PD) accede a configurare il conflitto di competenza come volto ad ottenere la competenza in sede di Commissioni 2a e 11a riunite.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di sollevare un conflitto di competenza sul disegno di legge n. 1597, allo scopo di rivendicare l'assegnazione in sede riunita con la Commissione lavoro e previdenza sociale.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale e con l'astensione della senatrice Rossomando, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore Pillon e già pubblicata nel resoconto della scorsa seduta.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) presenta una riformulazione dello schema di parere già avanzato nella scorsa seduta.

I senatori [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e [BALBONI](#) (*FdI*) dichiarano voto contrario, lamentando la violazione della libertà di parola che rischia di discendere dai disegni di legge in titolo.

La Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza lo schema di parere proposto dalla relatrice, nel testo allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) riferisce sulle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, auspicando un celere *iter*.

Dopo che il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) non ha escluso la possibilità di richiedere la sede deliberante, il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preferisce che sia preliminarmente operata una valutazione alla luce degli emendamenti che i Gruppi vorranno proporre.

La Commissione conviene quindi di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti, la data di mercoledì 11 novembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1474, il seguito delle discussioni dei disegni di legge nn. 534 e 1402, e l'esame in sede consultiva dell'Atto Senato n. 1994.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il § 4.1 *del Considerato in diritto* della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, della norma dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole ", fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale" con le seguenti ". È fatto salvo l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di

testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.";

b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «Ferre restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;

c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:

1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;

2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;

3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari."

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 202 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
202ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 1° luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è riaperto ed è fissato per mercoledì 11 novembre alle ore 15.

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) chiede ai Gruppi di valutare se procedere in maniera più spedita, ipotizzando la conversione nella sede deliberante.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(534) GIARRUSSO. - Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 30 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 12 novembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) si dichiara soddisfatta delle audizioni svolte.

La senatrice [STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az) - partendo dalla propria esperienza personale - ricorda le notevoli difficoltà nel gestire le scadenze, imposte dalla professione forense, durante una grave malattia; richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di un intervento legislativo che tenga conto della nozione di legittimo impedimento anche nel codice di procedura civile.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) condivide l'opinione della senatrice Stefani e ribadisce la stringente attualità del problema soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria in atto.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) condivide l'opinione della senatrice Stefani ricordando che anch'egli si è trovato in un'analogica vicenda personale; fa presente come spesso i magistrati ritengano erroneamente che tutti gli studi legali possano appoggiarsi su di una struttura associativa organizzata che consenta all'avvocato impedito per ragioni di salute, di portare avanti gli adempimenti: tale quadro trascura la realtà italiana, costituita quasi esclusivamente da piccoli studi legali privi spesso di strutture associative organizzate. In ogni caso non può ignorarsi che la responsabilità professionale è sempre personale e pertanto l'impedimento - che grava sulla persona - può talvolta comportare conseguenze negative dal punto di vista della responsabilità professionale; evidenzia come l'emergenza sanitaria in corso abbia stravolto la vita dei piccoli studi legali.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) invita i colleghi a valutare la possibilità di inserire emendamenti su tale argomento già nel disegno di legge n. 1994.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra le parti di competenza del disegno di legge in titolo. L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore; stabilisce inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 gennaio 2021 (comma 1). Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate

(comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9). Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti mediante collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari (comma 2) e lo svolgimento - con collegamenti da remoto - delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9). Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6).

L'articolo 24 prevede misure - la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 - di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-*bis* c.p.p.), stabilendo che ciò avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite posta elettronica certificata (PEC), presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell'articolo 221, comma 11, del decreto-legge 34/2020. L'articolo 25 estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerale o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.

L'articolo 26 dispone - finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. Dispone inoltre, per la medesima Corte, circa lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure di concorso. L'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (comma 1). In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo (comma 2). Il comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione. Infine il comma 4 rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

L'articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, precisa la disposizione, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020. L'articolo 29 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti

condannati per una serie di gravi delitti. L'articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L'articolo 31 prevede infine specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

A fronte dell'annuncio - da parte del [PRESIDENTE](#) - che la Commissione di merito invita a far pervenire il parere al più tardi entro martedì 10 novembre, il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) ed il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propongono di consentire all'Ufficio di Presidenza integrato di svolgere delle audizioni informali prima di rendere il parere; la senatrice Modena fa presente che il termine per la redazione del parere è eccessivamente stringente e chiede la possibilità di una proroga; il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) ricorda che quello in discussione è un decreto-legge già in vigore, per cui un maggiore approfondimento istruttorio potrà consentire una proficua attività emendativa per il successivo dibattito nella Commissione di merito o in Assemblea.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) insiste per il rispetto del termine di martedì prossimo per l'espressione del parere. Si associano i senatori [GRASSO](#) (Misto-LeU) e [ROSSOMANDO](#) (PD), mentre dissentono i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az).

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) ribadisce che, a suo avviso, il parere si può proficuamente rendere anche prima dello svolgimento delle audizioni, nelle sedi più appropriate.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che lo svolgimento di audizioni in sede consultiva possa considerarsi meno utile della segnalazione, da parte di tutti i Gruppi, di eventuali soggetti da audire alla Commissione di merito, affinché si svolgano presso quella sede eventuali approfondimenti istruttori. Propone quindi, in via di sintetica mediazione tra le posizioni dei Gruppi, che eventuali soggetti - la cui valutazione sul testo sarebbe utile acquisire, per le parti di competenza - vengano indicati entro le 12 di oggi, così da far pervenire alla segreteria della Commissione eventuali contributi scritti entro le 12 di lunedì 9 novembre 2020: i testi saranno subito collocati nell'area condivisa della piattaforma virtuale interna del Senato "Theca", di modo da consentire ai commissari di poterne tener conto nelle considerazioni che esprimeranno, nel prosieguo dell'esame in sede consultiva, il giorno dopo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente **OSTELLARI** introduce l'interrogazione n. 3-02043 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con riferimento all'atto parlamentare in oggetto si rappresenta che secondo l'orientamento all'epoca espresso dal Consiglio di Stato (si veda la sentenza della V Sezione 6/6/2011 n. 3377), nel 2015 l'affidamento del servizio di cassa era ritenuto una "concessione di servizi" in ragione del conferimento di funzioni pubblicistiche (maneggio del denaro pubblico, controllo sulla regolarità dei mandati).

E' stata pertanto indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio senza prevedere alcun corrispettivo economico a titolo di spese, commissioni o canoni.

L'avvio della suddetta gara è stato autorizzato con delibera del Comitato di presidenza del 16 luglio 2015 ed in esecuzione a tale delibera il 31 luglio 2015 è stata indetta procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 50 punti all'offerta tecnica e 50 punti all'offerta economica.

Gli atti della gara sono stati resi disponibili sul sito del CSM ed alla procedura è stata data pubblicità secondo le disposizioni del codice degli appalti.

I requisiti di partecipazione previsti dal bando, oltre a quelli di carattere generale, erano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria "TIER 1 capital ratio almeno pari al 7 per cento" ed il possesso del requisito di capacità tecnica: "effettuazione nell'ultimo triennio a decorrere dalla data della pubblicazione: del bando di almeno 3 contratti stipulati con committenti pubblici aventi ad oggetto il servizio di cassa e/o tesoreria"

La Commissione giudicatrice, nominata con delibera del Comitato di Presidenza del 17 settembre 2015, si è riunita nelle date del 21 settembre, 12 e 29 ottobre e 9 novembre 2015 ed all'esito dei lavori ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della gara alla BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. PER AZIONI che ha ottenuto complessivamente il punteggio di 85,40 rispetto al punteggio di 25,70

conseguito da Intesa San Paolo.

Con delibera dell'Assemblea plenaria del 18 novembre 2015 il Consiglio ha dunque definitivamente aggiudicato la gara alla Banca Popolare di Bari.

La Convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di cassa del Consiglio Superiore della Magistratura per il periodo I gennaio 2016 - 31 dicembre 2020, è stata stipulata il 24 dicembre 2015. Ciò premesso, nulla risulta agli atti delle indagini della Procura di Bari, né risulta iscritto alcun procedimento risulta iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le procedure di carattere amministrativo poste in essere dall'organo di autogoverno della Magistratura, ivi compresa quella relativa all'affidamento del servizio di tesoreria ad un singolo istituto di credito esulano comunque dal possibile sindacato di questa Amministrazione; nella vicenda illustrata nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto non sembrano peraltro enucleabili profili disciplinari.

L'ordinamento vigente riconosce peraltro "ampia autonomia" al Consiglio Superiore della Magistratura e che a tale ambito appaiono riconducibili sia l'autonomia contabile che quella contrattuale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si dichiara non soddisfatto della risposta.

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-01983 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con riferimento all'atto parlamentare in oggetto, si rappresenta che attualmente gli Uffici Giudiziari nella città di Terni sono articolati su due immobili di proprietà pubblica o assimilata; in particolare gli uffici del Tribunale e del Giudice di Pace sono ubicato presso un immobile di proprietà comunale e sito in Corso del Popolo n. 40, mentre gli uffici della Procura della Repubblica e l'Unep, di proprietà di altro ente pubblico, sono ubicati in Via del Teatro Romano n.13 (vi è poi un'autorimessa di proprietà di altro ente pubblico ubicata in Largo Giannelli).

L'immobile oggetto di interrogazione - censito al C.F. al Fg. 115 Part. 36, sub. 33, Part. 37 sub. 5, Part. 36 sub. 31, 31, 39 e Fg. 114 Part. 246 sub. 36, 37, 38, 39 e destinato a sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Terni e sede UNEP è di proprietà dell'A.T.E.R., contrattualmente competente per le manutenzioni di carattere straordinario di cui il compendio edilizio necessiterebbe.

Relativamente alla realizzanda Cittadella giudiziaria, ci si riporta alla ipotesi di acquisizione dell'Edificio 4 incluso nel nuovo impianto urbanistico di Corso del Popolo in Terni, proprietà della promotrice dell'intervento Corso del Popolo S.p.A., in cui localizzare la nuova sede della Procura della Repubblica e dell'UNEP.

In particolare, con nota congiunta del Presidente del Tribunale di Terni, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni è stato evidenziato l'interesse da parte dell'Amministrazione comunale e dell'impresa di costruzioni Corso del Popolo S.p.A. di riprendere la realizzazione di un edificio in Corso del Popolo adiacente all'attuale Tribunale di Terni da destinare a sede della Procura della Repubblica.

Tale accordo ha visto un percorso di autorizzazioni e procedimenti iniziati già nel 2005 ed arrestatisi temporaneamente nel 2017, a seguito di un preavviso di diniego per il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di Terni.

Da allora l'Amministrazione comunale non ha formulato ulteriori comunicazioni per il rilascio o il diniego del permesso di costruire, fino alla definitiva approvazione del Piano particolareggiato relativo al comparto edilizio di riferimento, necessario per la realizzazione dell'intervento ed ha contestualmente rinnovato la manifestazione di volontà di procedere congiuntamente agli organi competenti nella ricerca di una soluzione finalizzata alla realizzazione della Cittadella giudiziaria. Al fine di acquisire ogni utile elemento finalizzato ad una compiuta rappresentazione dei termini economici, giuridici e tecnici della riproposta soluzione allocativa, con nota del 10 luglio 2020 la

Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha proposto l'istituzione di un Tavolo tecnico presso la competente Conferenza Permanente, quale idonea sede per avviare le necessarie interlocuzioni e la verifica dei presupposti di coerenza con l'indirizzo generale dei superiori organi di governo, nonché con l'Agenzia del Demanio quale soggetto istituzionalmente e funzionalmente competente nella materia *de qua*, nonché l'Amministrazione comunale.

Con successiva nota della Presidenza del Tribunale Ordinario di Terni è stata comunicata l'istituzione del Tavolo tecnico, come deliberato dalla competente Conferenza Permanente in accoglimento delle indicazioni fornite da questa Amministrazione ed è stata fissata la prima riunione operativa per la data del 24 settembre 2020.

Con nota del 2 novembre 2020 la proprietà ha comunicato che, come richiesto nel corso dell'ultima seduta del Tavolo Tecnico, la Società sta approfondendo le diverse ipotesi che possono essere percorse per addivenire al risultato voluto dall'Amministrazione.

Sono state quindi prospettate le ipotesi di una vendita di cosa futura ai sensi dell'articolo 1472, del codice civile, e quella di un contratto di disponibilità ai sensi dell'articolo 188, decreti legislativo 50 del 2016.

In tale contesto la proprietà si è riservata più approfondite considerazioni, dalle quali potranno in seguito discendere le conseguenti proposte economiche; ciò potrà consentire le successive valutazioni riguardanti lo strumento tecnico-giuridico da adottare e gli aspetti di carattere finanziario.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito alle tempistiche dello svolgimento dell'esame di abilitazione forense per la sessione originariamente prevista nel mese di dicembre 2020.

Il sottosegretario FERRARESI comunica che le prove scritte dell'esame di abilitazione forense saranno rinviate a primavera visto l'attuale e preoccupante quadro sanitario.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione rimarrà in attesa di ulteriori comunicazioni sul punto da parte del Governo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) segnala l'importanza e l'urgenza della questione.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), preso atto del rinvio dell'esame di abilitazione alla prossima primavera, chiede al sottosegretario se siano state già adottate delle adeguate iniziative per far fronte alle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione per le sedi di Corte d'Appello di grandi dimensioni dove si presume si presenteranno migliaia di candidati con rischi evidenti dal punto di vista sanitario qualora l'emergenza sanitaria non dovesse cessare entro la primavera.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alle modalità con cui verranno svolti gli esami di abilitazione, invitando il Governo a prevedere modalità di svolgimento alternative rispetto a quelle tradizionali.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) auspica che lo svolgimento dell'esame di abilitazione forense possa svolgersi attraverso modalità che garantiscano serietà e meritocrazia garantendo l'accesso alla professione a persone preparate.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che non era sua intenzione aprire una discussione sulle modalità di svolgimento dell'esame ed assicura che verrà aperto un ampio dibattito in Commissione quando il Ministero renderà note ulteriori indicazioni circa le date e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'opinione del senatore Cucca ed insiste affinché il Ministro comunichi la sua decisione in merito prima possibile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la richiesta del senatore Pillon di incardinare il disegno di legge n. 922 relativo al tema della ricerca delle origini biologiche, nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza non aveva avuto un consenso unanime; chiede, pertanto, di formalizzare la votazione per la proposta di incardinamento.

La proposta messa ai voti non è approvata.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede che nei prossimi Uffici di Presidenza si dedichi maggiore attenzione al possibile incardinamento ed alla trattazione della quota di disegni di legge di iniziativa della minoranza.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) propone che si proceda con l'illustrazione degli emendamenti non appena verrà comunicato il parere della 5a Commissione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) preannuncia che probabilmente nel pomeriggio di oggi la 5a Commissione si riunirà per rendere il parere.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'illustrazione ed il voto alla prossima settimana dando atto che si procederà tramite un sollecito presso le Commissioni competenti affinché rendano parere, di modo da poter avviare al più presto l'illustrazione e il voto sulla proposta legislativa in oggetto.

Ricorda, tuttavia, che vi è la possibilità che nella Capigruppo di oggi pomeriggio si decida di portare avanti durante questa fase emergenziale, soltanto iniziative legislative connesse all'emergenza sanitaria Covid-19.

Invita pertanto i Commissari a sensibilizzare i rispettivi Capigruppo rispetto alla urgenza della materia nella sede della prossima riunione dei Capigruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore **LOMUTI** (M5S) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1078 chiedendo un termine per emendamenti di almeno due settimane.

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) chiede di poter disporre di un termine più ampio pari ad almeno tre settimane in considerazione del fatto che in questo periodo bisognerà lavorare anche su altre iniziative legislative.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che la Commissione concorda all'unanimità con la proposta, apre la discussione sul disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, accogliendo le sollecitazioni provenienti da diversi Commissari, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 11 dicembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 novembre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori D'Angelo, Evangelista, Piarulli, Gaudiano e Lomuti una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. La

richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiede di conoscere gli intendimenti della Commissione in merito a tale disegno di legge paventando il rischio che il passaggio in sede referente si traduca in un inevitabile allungamento dei tempi tecnici ricordando che si era precedentemente espressa condivisione per una trattazione celere del disegno di legge in questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) chiarisce che la richiesta di passaggio in sede referente non ha alcun intento dilatorio ma è dovuta alla necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici del disegno di legge.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il Gruppo Lega non ha presentato emendamenti su questo disegno di legge ma coglie l'occasione per segnalare al relatore e al presentatore alcuni suggerimenti tecnici relativi alla nozione di natante e alla necessità di inibire il conseguimento della patente nautica per coloro che abbiano cagionato gravi incidenti alla guida di natanti che non richiedevano la necessità di patente nautica.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'osservazione.

La seduta termina alle ore 10,45.

